

Allegato C – Schema di convenzione

Repertorio scritture private N. _____ del _____

Prot.N. _____ del _____

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVA E LA DITTA _____
_____ PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI CON PUNTI VENDITA NEL TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATA ALLA
FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' TRAMITE
BUONI SPESA**

Il giorno.../.../..., con la presente scrittura privata, il Comune di Sava (di seguito solo Ente), con sede in Piazza San Giovanni, codice fiscale _____, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Politiche Sociali,domiciliato/a ai fini della presente presso la sede dell'Ente, il /la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente (come da atto monocratico di nomina del Sindaco n. ...del....01.2020), la ditta _____ con sede in _____ Via _____, codice fiscale _____, nella persona del legale rappresentate Signor _____, nato a _____ il _____, CF _____, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'operatore commerciale stesso;

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)esmi;
- l'ordinanza D.P.C. n. 658/2020;

Premesso che:

- con determinazione n. _____ del _____ veniva avviata procedura di manifestazione di interesse finalizzata ad individuare ditte con punti vendita nel territorio comunale di Sava per la fornitura di prodotti alimentari tramite buoni spesa da parte di persone in condizioni economiche disagiate a seguito dell'emergenza covid-19

Tanto richiamato e premesso, l'Ente e l'operatore commerciale convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

L'Ente e l'operatore commerciale approvano i richiami e le premesse quali parti integrantie sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

L'operatore commerciale si impegna a fornire prodotti alimentari e beni di prima necessità accettando per il pagamento i BUONI SPESA predisposti dal Comune aventi le caratteristiche di seguito specificati:

1. rende possibile l'acquisto delle seguenti tipologie di beni (prodotti alimentari e beni di

prima necessità quali: latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta, verdura, scatolame, surgelati, alimenti per la prima infanzia, prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa, farmaci etc.) ;

2. deve essere speso esclusivamente presso gli esercizi che hanno manifestato la propria disponibilità e che sono inseriti in apposito elenco comunale;
3. non è cedibile, pertanto, deve risultare controfirmato dal possessore;
4. non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
5. comporta l'obbligo per il fruitore, di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
6. Il buono spesa non comprende alcolici (vino, birra e superalcolici vari);

Articolo 4 – Servizio

Il servizio affidato all'operatore commerciale è organizzato e svolto come segue: il Comune e l'operatore commerciale si impegnano a sviluppare ogni possibile forma di sinergia operativa tra le rispettive strutture e risorse umane e strumentali, secondo i criteri enunciati nella presente convenzione, ivi compreso ogni utile scambio di informazione finalizzato alla buona riuscita del servizio.

Articolo 5 – Durata

L'Ente si avvale dell'operatore commerciale, cui è affidato il servizio, con decorrenza dalla stipula della convenzione e sino a quando non si intenderà superata l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 6 – Rimborsi e procedure di rendicontazione

L'Ente riconosce alla ditta un rimborso corrispondente ai buoni spesi.

L'esercente entro i primi 10 giorni del mese successivo invia al comune la richiesta di liquidazione delle somme attraverso presentazione di idonea nota di addebito esclusa dal campo di applicazione IVA allegando la seguente documentazione:

- a. Buoni spesa accettati nel corso della mensilità precedente (si evidenzia che buoni spesa non annullati non saranno presi in considerazione)
- b. Elenco riepilogativo dei buoni spesa trasmessi.

Articolo 7 – Controlli

L'Ente, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio reso dall'operatore commerciale.

Articolo 8 – Responsabilità

L'operatore commerciale è l'unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

Articolo 9 – Rispetto delle disposizioni di cui al Patto di Integrità

L'operatore commerciale, in relazione alle prestazioni di cui alla presente convenzione, dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal patto di integrità approvato dalla Prefettura di Taranto.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

L'operatore commerciale acconsente a che i suoi dati personali, resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto, siano trattati dal Comune ai sensi del Regolamento Generale Europeo 2016/679.

L'operatore commerciale prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al

periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle

banche dati non più utili per le finalità proprie.

Articolo 11 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, l'Ente ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'operatore commerciale.

Inoltre, l'Ente può risolvere la presente convenzione:

- qualora l'operatore commerciale violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'impresa venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto giuridico tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Ente.

La risoluzione è efficace decorsi giorni dieci, salvo motivato termine più breve, dalla comunicazione in forma scritta da parte dell'Ente.

Articolo 12 – Controversie

I rapporti tra l'Ente e l'operatore commerciale si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, si individua, quale il foro di Taranto come territorialmente competente.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi del combinato disposto degli art. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986

L'Ente e l'operatore commerciale hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto

Sava, li// _____

Comune di Sava

Responsabile dell'Area Politiche Sociali

L'operatore commerciale

.....